

TRASMISSIONE DEI DATI AL STS



di Vittorio Caliendo

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

L'articolo 3, comma 3, del D.Lgs del 21.11.2014 n. 175, dispone che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 e Modello Unico precompilato), le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri, devono inviare al sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal Decreto del 26.03.2008, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste al comma 2 (reddito da lavoro dipendente, eventuali ritenute operate, interessi sui mutui ipotecari corrisposti, assicurazioni sulla vita) ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Il D.M. del 1 settembre 2016 ha ampliato la categoria di soggetti tenuti all'invio dei dati

delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, per l'anno d'imposta 2016, da presentarsi obbligatoriamente entro il 31.01.2017.

In particolare il documento di riferimento descrive le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS da parte dei nuovi soggetti quali:

1. Gli iscritti agli Albi Professionali dei Veterinari;
2. Gli iscritti agli Albi Professionali degli Psicologi;
3. Gli iscritti agli Albi Professionali degli Infermieri;
4. Gli iscritti agli Albi Professionali delle Ostetriche ed Ostetrici;
5. Gli iscritti agli Albi Professionali di Radiologia Medica;
6. Esercizi commerciali (Parafarmacie);
7. Esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di Ottico.

INFORMAZIONI DEGLI ISCRITTI DA TRASMETTERE AL SISTEMA TS

Le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, sono tenuti alla trasmissione dei dati relativi agli elenchi dei soggetti obbligati all'invio dei dati di spesa sanitaria.

Le informazioni, che le federazioni sono tenuti a trasmettere sono le seguenti:

1. Partita Iva
2. Codice Fiscale
3. Cognome
4. Nome
5. Sesso
6. Comune di Nascita
7. Provincia di Nascita
8. Data di Nascita
9. Codice Regione Albo:
 - a. 010 – Piemonte
 - b. 020 - Valle D'Aosta
 - c. 030 – Lombardia
 - d. 041 – P.A. di Bolzano
 - e. 042 – P.A. di Trento
 - f. 050 – Veneto
 - g. 060 – Friuli Venezia Giulia
 - h. 070 – Liguria
 - i. 080 – Emilia Romagna;
 - j. 090 – Toscana
 - k. 100 – Umbria
 - l. 110 – Marche
 - m. 120 – Lazio
 - n. 130 – Abruzzo
 - o. 140 – Molise
 - p. 150 – Campania
 - q. 160 – Puglia
 - r. 170 – Basilicata
 - s. 180 – Calabria
 - t. 190 – Sicilia
 - u. 200 – Sardegna
10. Tipologia Albo:
 - a. V – Veterinari
 - b. P – Psicologi
 - c. I – Infermieri

d. O – Ostetriche/Ostetrici

e. R – Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

11. Provincia Albo
12. Data Iscrizione
13. Data di Cancellazione (da fornire solo se il soggetto è stato attivo nell'anno di fornitura)
14. Matricola
15. Codice Attività (ATECO)
16. PEC (posta elettronica certificata)

ACCREDITAMENTO ED ABILITAZIONE AL SISTEMA TS DEI NUOVI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI DI SPESA SANITARIA

L'abilitazione all'invio telematico dei dati di spesa sanitaria presuppone il censimento dei nuovi soggetti, che entro il 31 ottobre devono richiedere le credenziali per l'invio dei dati di spesa sanitaria attraverso un processo di auto-accreditamento al Sistema TS. Il soggetto (titolare della partita IVA dell'esercizio commerciale o il rappresentante legale della stessa, o il professionista sanitario iscritto all'albo) si collega sull'area di registrazione del portale Progetto Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) ed inserisce i suoi dati identificativi, e precisamente:

1. Codice fiscale del soggetto da abilitare all'invio telematico;
2. Codice fiscale del rappresentante della struttura;
3. Numero di tessera sanitaria;
4. Data di scadenza della tessera sanitaria;
5. Partita iva del soggetto giuridico;
6. Codice attività (ATECO) della struttura/soggetto;
7. PEC;
8. Numero identificativo che assume i seguenti valori:

- a. Numero di Iscrizione all'albo (per gli iscritti agli albi professionali);
- b. Codice univoco a livello nazionale per gli esercizi commerciali (es. parafarmacie);
- c. Numero di iscrizione (ITCA) per i fabbricanti di dispositivi su misura.

Il Sistema TS effettua la verifica delle suddette richieste, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della Salute e dalle Federazioni o dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze e in caso di esito:

- positivo, attribuisce le credenziali di accesso al sistema inviandole via PEC al soggetto richiedente;
- negativo, ovvero di mancata comunicazione delle informazioni da parte degli "Enti di competenza", comunica al soggetto richiedente l'impossibilità al rilascio delle credenziali.

L'abilitazione è revocata a seguito della cessazione dell'attività dei soggetti censiti o per mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che la struttura è tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi del suddetto decreto, in tempo utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DA COMUNICARE AL SISTEMA TS

I soggetti tenuti all'invio al sistema TS, completata la fase dell'accreditamento, devono fornire i seguenti dati:

1. Ciascuna ricevuta di pagamento e fattura relativa alle spese sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta ed i rimborsi erogati;
2. Codice fiscale del contribuente a cui si riferisce la spesa o il rimborso;
3. Codice fiscale o partita iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 01.09.2016;
4. Data del documento fiscale che attesta la spesa;
5. Tipologia della spesa;
6. Importo della spesa o rimborso;
7. Data del rimborso.